



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 23/10/2023

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile - stipulato in data 26 aprile 2018 ed estinto anticipatamente in esito al conteggio rilasciato dalla convenuta in data 2 agosto 2022, a fronte del debito residuo liquidato in corrispondenza della rata n. 51 - lamenta il diniego al rimborso pro quota dei costi del finanziamento non più sorretti da giustificazione causale per effetto dell'estinzione. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 69 rate residue su n. 120 previste in origine), al netto di quanto già riconosciuto, per complessivi euro 1.164,38 (oltre interessi legali); in subordine chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". Il ricorrente invoca altresì: la retrocessione delle rate "eventualmente versate in data successiva all'estinzione" o, comunque, in eccedenza; la rifusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00, oltre al contributo di euro 20,00 versato per la presentazione del ricorso.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alle istanze del ricorrente deducendo: la chiara ripartizione in contratto delle voci di costo up front ("commissioni di attivazione", "provvigioni per l'intermediario del credito" e "imposta di bollo") e recurring ("commissioni di gestione" e "costi di incasso rata"); la congruità del rimborso effettuato in sede di conteggio estintivo della somma di € 172,50 a titolo di commissioni di gestione non maturate; l'irripetibilità delle commissioni di attivazione e delle commissioni di



intermediazione stante l'evidente natura up front. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, la resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di costi integralmente corrisposti all'agente in attività finanziaria cui il cliente ha liberamente scelto di rivolgersi (produce proforma dell'importo corrisposto all'agente e copia della contabile comprovante il pagamento).

A sostegno delle proprie ragioni, la resistente richiama la pronuncia della CGUE, del 09/02/2023, a tenore della quale sarebbe stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front. Saggiunge che, pur in presenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, dovrebbero applicarsi le Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia che prevedono la rimborsabilità esclusivamente dei costi recurring.

Per i motivi innanzi esposti, l'intermediario chiede al Collegio: "di rigettare in toto le richieste del ricorrente; di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati, considerando 69 rate residue".

DIRITTO

Il ricorrente agisce per ottenere la restituzione dei costi up front non maturati in conseguenza della prematura estinzione di un prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale: in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring è stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis* tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori – la quale ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio – all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva evocata fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies, TUB, che dal punto di vista letterale appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e



ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Ciò rilevato, in aderenza ai principi testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti – come riscontrato nel caso in esame – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 adottata dalla Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”). Il delineato contesto giuridico in cui la vertenza si colloca trova conferma nel disposto dell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie risulta che in sede di erogazione del prestito l’intermediario ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 525,00 a titolo di commissioni di attivazione; € 1.500,00 a titolo di commissioni intermediario del credito; € 300,00 a titolo di commissioni di gestione.

Ebbene, dalla documentazione agli atti consta che l’intermediario ha rimborsato la quota spettante al cliente a titolo di commissioni di gestione (€ 172,50) in proporzione lineare al periodo di rateazione non goduto. In ordine alle ulteriori voci di spesa versate in unica soluzione a titolo di commissioni di attivazione e di commissioni intermediario del credito, dal tenore delle sottostanti clausole negoziali si evince che detti oneri remunerano attività prodromiche alla concessione del prestito, cui deve pertanto attribuirsi natura di costi non soggetti a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 14685/2022; 16390/2021); sicché questi devono essere restituiti al ricorrente per la parte non ancora maturata.

A tale ultimo riguardo, disattendendo la tesi di contrario avviso sostenuta dalla convenuta, alcuna rilevanza può essere attribuita, ai fini del riconoscimento del diritto in capo al finanziato alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa anche ai costi istantanei, alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21, resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori), posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, cit., avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023).

Non può essere del pari apprezzata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal resistente in relazione al capo della domanda concernente il ristoro della quota parte delle commissioni di intermediazione, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento correttamente incluso nel computo del TAEG ivi valorizzato e soggetto, come tale, a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies, TUB (v. ABF Coll. Bari, Dec. n. 23783/2018).

Da ciò discende il diritto del ricorrente di ripetere la quota parte non maturata dei costi up front in parola, pari a complessivi euro 757,00 (importo arrotondato, al quale vanno aggiunti gli interessi legali dal reclamo al soddisfo), calcolata – in mancanza di una valida previsione pattizia – adottando il criterio della curva degli interessi, avuto riguardo al periodo di dilazione non usufruito (n. 69 rate residue su n. 120 previste in origine), la cui quantificazione trova riscontro nel prospetto di seguito esposto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	9,37%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	37,39%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. di attivazione (up front)	€ 525,00	€ 301,88	€ 196,28	<input type="radio"/>		€ 196,28
<input type="radio"/>	prov. intermediario del cr (up front)	€ 1.500,00	€ 862,50	€ 560,80	<input type="radio"/>		€ 560,80
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 300,00	€ 172,50	€ 112,16	<input type="radio"/>	€ 172,50	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
							€ 0
tot rimborsi ancora dovuti							€ 757
interessi legali						si	

Non meritevole di accoglimento si palesa l'istanza concernente il ristoro delle rate "eventualmente" versate in eccedenza, in quanto non suffragata da elementi probatori (arg. ex art. 2697, cod. civ.). Del pari, non può trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale in considerazione del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 757,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI